

Allegato "A" CONDIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli appalti di lavori del Committente sono regolati dal Contratto, dagli allegati e da tutti i documenti richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto assumendone ad ogni effetto valore di patto.

2. DEFINIZIONI

"**Allegato**" significa ciascuno degli allegati di cui al Contratto;

"**Cantiere**" significa l'area o la porzione di area dove vengono effettuati i lavori oggetto del Contratto;

"**Certificato di Pagamento**" significa il documento attestante la quota di pagamento dovuta all'Appaltatore sulla base dello Stato di Avanzamento Lavori, del Verbale di Ultimazione Lavori e del Verbale di Collaudo.

"**Collaudatore**" significa il tecnico o i tecnici incaricati dal Committente ai fini dell'espletamento delle attività di Collaudo;

"**Collaudo Provvisorio**" significa l'insieme di tutte e ciascuna delle attività volte a verificare in via provvisoria la corretta esecuzione dei lavori impiantistici e civili, secondo quanto previsto nel Contratto, prima della emissione del Verbale di Collaudo Finale;

"**Collaudo Finale**" significa l'insieme di tutte e ciascuna delle attività volte a verificare la corretta esecuzione dei lavori in conformità del Contratto, della normativa applicabile e comunque a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel Contratto;

"**Contratto**" significa il Contratto e i relativi Allegati;

"**Crono-programma**" indica l'eventuale programma dei lavori in cui sono indicate le lavorazioni, le fasi e le sotto fasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata, il tutto come riportato nell'Allegato al Contratto, nonché ogni sua eventuale integrazione o modifica;

"**Data di Consegna**" indica, con riferimento a ciascuna Fase se definita, oppure alla totalità dei lavori oggetto del Contratto, la data entro la quale l'Appaltatore si obbliga a completare i Lavori a perfetta regola d'arte;

"**Data di Inizio Lavori**" indica il giorno in cui ha inizio l'esecuzione dei Lavori;

"**Direttore Lavori**" indica il professionista nominato dal Committente per la Direzione dei Lavori;

"**Esperto**" indica il professionista e/o l'ente nominato in qualità di arbitratore ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., per la risoluzione delle controversie in materia di varianti;

"**Lavori**" indica l'insieme dei lavori oggetto dell'appalto, come meglio individuati nel Contratto;

"**Ordine di Variante**" indica l'ordine emesso dal Committente nei confronti dell'Appaltatore per l'esecuzione delle Varianti contrattuali che determinano un incremento del Corrispettivo del Contratto;

"**Penale da Ritardo**" significa la penale applicabile all'Appaltatore per il caso di ritardo nell'esecuzione e nel completamento dei Lavori;

"**Responsabile dell'Appaltatore**" significa la persona nominata dall'Appaltatore quale suo rappresentante in Cantiere e in relazione all'esecuzione dei Lavori;

"**Referente**" significa la persona di riferimento del Committente per tutte le operazioni relative all'esecuzione dei Lavori, svolge le funzioni proprie di una Direzione Lavori, nel caso in cui non sia nominato il Direttore Lavori;

"**Ritenuta**" indica l'importo pari al 10% del valore delle lavorazioni risultanti dal Certificato di Pagamento, che viene trattenuto dal Committente a titolo di garanzia;

"**Stato di Avanzamento Lavori**" significa il documento che indica lo stato di esecuzione dei Lavori e che viene trasmesso dall'Appaltatore al Direttore Lavori con le modalità ed i termini indicati in Contratto;

"**Subappaltatore**" significa ciascuna delle imprese alle quali l'Appaltatore ha eventualmente affidato l'esecuzione di parte dei Lavori, in conformità alle disposizioni del Contratto;

"**Variante**" indica una modifica ai Lavori;

"**Verbale di Inizio Lavori**" significa la comunicazione di inizio lavori da inoltrarsi da parte del Committente all'Appaltatore secondo quanto indicato nel Contratto;

"**Verbale di Ultimazione Lavori**" indica il documento attestante la completa esecuzione dei Lavori, da emettersi a cura del Direttore dei Lavori; nel caso in cui l'opera non richieda il collaudo, rappresenta la fase finale di realizzazione dell'opera.

"**Verbale di Collaudo Finale**" significa il documento rilasciato dal Collaudatore a seguito dell'esito positivo delle attività costituenti il Collaudo Finale secondo quanto previsto nel Contratto.

3. ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

Nell'oggetto dell'appalto sono da ritenersi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- lo sviluppo degli elaborati progettuali definitivi addivenendo ai progetti esecutivi e la realizzazione delle relative lavorazioni;
- l'esecuzione completa ed accurata dei lavori e delle opere oggetto del Contratto, la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per il completamento dei medesimi a perfetta regola d'arte, nonché l'esecuzione delle ulteriori attività strumentali e/o collaterali alla loro esecuzione, il tutto secondo la legislazione vigente e secondo le specifiche tecniche riportate nei documenti progettuali allegati al Contratto. A tale proposito resta espressamente inteso che: (i) è onere dell'Appaltatore verificare preventivamente sul luogo l'esattezza delle misure risultanti dagli allegati al Contratto, nonché i quantitativi di materiali occorrenti; (ii) le tavole di progetto potranno essere integrate da altre tavole e/o particolari costruttivi che il Committente, il progettista e/o il direttore dei lavori, se del caso, consegneranno all'Appaltatore durante il corso dei lavori.
- l'esecuzione di tutte le attività, cautele e procedure connesse alla sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- l'esecuzione di tutte le attività necessarie per l'espletamento dei collaudi, sia in corso d'opera sia in sede di collaudo provvisorio e finale;
- l'assistenza al Committente per la redazione e preparazione di tutti i documenti e le formalità necessarie all'ottenimento di permessi, autorizzazioni e/o pareri richiesti dalla pubblica autorità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali varianti in corso d'opera, pratica VVFF ed ottenimento del certificato prevenzione incendi (CPI), richiesta di agibilità, ASL, ecc.);
- l'esecuzione di tutte le attività necessarie, o semplicemente utili, al fine di permettere la cooperazione ed il coordinamento con il Committente ed eventuali altri appaltatori incaricati di eseguire i lavori che esulano dall'oggetto delle attività poste a carico dell'Appaltatore ai sensi del Contratto. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a garantire al Committente ed ai terzi appaltatori tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle loro attività, a mettere a loro disposizione esclusiva aree di stoccaggio e di passaggio ed a consentire l'utilizzo dell'energia elettrica, dell'acqua e degli altri servizi di cui il Cantiere è dotato. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'elaborazione della progettazione di Cantiere o di officina, con lo sviluppo dei relativi calcoli o la loro verifica se già effettuati dai progettisti del Committente e a fornire puntualmente al Committente i disegni ed i progetti esecutivi, anche in relazione agli impianti e relativi schemi, nonché ogni altro documento richiestogli, relativamente alle aree ed alle lavorazioni che presentino elementi di sovrapposizione con le lavorazioni da attuarsi da parte del Committente medesimo e/o di altri appaltatori, al fine di permettere e facilitare la programmazione e l'esecuzione dei lavori da eseguirsi nelle aree di Cantiere interessate;
- ogni altra attività strumentale, sia essa necessaria o semplicemente utile, per la corretta esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività e dei lavori costituenti l'oggetto del Contratto.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

4.1 L'Appaltatore è tenuto - garantendone altresì l'osservanza da parte dei propri ausiliari, subappaltatori e fornitori - ad eseguire i lavori ed ogni altra attività oggetto del Contratto:

- a perfetta regola d'arte, con la cura e la diligenza normalmente richieste ad un appaltatore adeguatamente qualificato per l'esecuzione di attività analoghe a quelle oggetto del Contratto ed in conformità agli elaborati tecnici ed alle direttive del direttore dei lavori;
- in conformità a tutte le leggi, i regolamenti ed ogni altra disposizione normativa;
- in conformità a tutte le autorizzazioni, licenze o permessi;
- in conformità ai piani urbanistici ed ai regolamenti nazionali, regionali e locali in quanto applicabili al Contratto, anche se emessi o entrati in vigore durante l'esecuzione dei Lavori.

4.2 L'Appaltatore dovrà prontamente osservare e rimediare ad ogni eventuale difetto dei lavori inclusi eventuali difetti riscontrati nel corso dell'esecuzione dei medesimi. Una volta completati, i lavori dovranno essere idonei agli scopi per i quali sono stati realizzati, eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile ed agli elaborati tecnici ivi inclusa ogni eventuale variante e comunque atti a garantire l'effettiva operatività delle opere realizzate per l'esercizio dell'attività a cui le stesse sono destinate.

4.3 Nell'esecuzione dei lavori e delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore dovrà impiegare tutti i beni e la manodopera che si rendessero necessari per il loro puntuale completamento e per l'eliminazione di eventuali difetti, entro i termini contrattualmente previsti, nonché predisporre tutti i documenti ed eseguire tutte le attività, siano esse di natura permanente o temporanea, necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei lavori.

4.4 I lavori oggetto del Contratto devono intendersi comprensivi di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto e di tutte le attività che, sia pur non espressamente menzionate nel Contratto e nei relativi Allegati, si rendano necessarie, o semplicemente utili od opportune, per il corretto adempimento degli obblighi posti a carico dell'Appaltatore e per la corretta e puntuale esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per opere edili di finitura ed impiantistiche;

(i) approntamento, isolamento, pulizia, manutenzione, sorveglianza, illuminazione dell'area di cantiere comprensivo di cartellonistica e di eventuali box attrezzati ad uso uffici per Direttore Lavori e/o Referente Stareddi; (ii) oneri per l'occupazione di suolo pubblico e privato, mezzi e lavori provvisori, protezione delle opere esistenti, noli, trasporti, montaggi, mantenimenti e smontaggi; (iii) scarico, sollevamento e movimentazione dei materiali e delle attrezzature propri e di quelli forniti da altre Ditte e/o dal Committente; (iv) campionature dei materiali, prove, saggi, tracciamenti, rilievi, disegni costruttivi, documentazione fotografica, dichiarazioni, certificazioni, manuali d'uso e as-built con relative approvazioni; (v) allacciamento, installazione e pagamento utenze; (vi) sostituzione materiali sottratti o danneggiati, ripristino opere danneggiate; (vii) sgombero del cantiere in 10 gg. da ultimazione lavori o da comunicazione del Committente; (viii) pulizia finale di tutte le lavorazioni, le aree, le tubature, i condotti; (ix) fornitura di adeguato quantitativo di materiale nuovo di scorta.

b) per arredi: (i) approntamento, isolamento, pulizia, manutenzione, sorveglianza, illuminazione dell'area di cantiere; (ii) oneri per l'occupazione di suolo pubblico e privato, mezzi e lavori provvisori, protezione delle opere esistenti, noli, trasporti, montaggi, mantenimenti e smontaggi; (iii) scarico, sollevamento e movimentazione dei materiali e delle attrezzature; (iv) campionature dei materiali, prove, saggi, tracciamenti, rilievi, disegni costruttivi, documentazione fotografica, dichiarazioni, certificazioni e manuali d'uso con relative approvazioni; (v) sostituzione materiali sottratti o danneggiati, ripristino opere danneggiate; (vi) sgombero del cantiere in 10 gg. da ultimazione lavori o da comunicazione del Committente; (vii) pulizia finale di tutte le lavorazioni e le aree.

4.5 L'Appaltatore eseguirà i lavori sotto il controllo e la supervisione del direttore lavori e degli altri soggetti indicati dal Committente, nonché nel rispetto delle direttive impartite dal direttore lavori e dal Committente. Resta inteso che ogniqualvolta sia richiesta l'approvazione di progetti, disegni o documenti inerenti l'attività da eseguirsi da parte dell'Appaltatore, detta approvazione non solleva in ogni caso l'Appaltatore da responsabilità alcuna nei confronti del Committente o di terzi, circa la corretta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.

4.6 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a svolgere in collaborazione con il direttore lavori, e/o con i direttori lavori incaricati dal Committente di alcune fasi dei lavori, ovvero con ogni altro soggetto all'uopo da quest'ultimo indicato, ogni attività di contabilizzazione e verifica sull'esecuzione dei lavori richiestagli.

4.7 Tutti i lavori oggetto del Contratto dovranno essere consegnati dall'Appaltatore al Committente completamente e correttamente ultimati entro la data di consegna concordata (anche per ogni eventuale fase) in modo che gli stessi possano essere utilizzati per lo scopo cui sono destinati.

4.8 L'Appaltatore è tenuto a permettere e garantire l'accesso e l'operatività presso il Cantiere al Direttore Lavori, al Committente nonché ad altri terzi incaricati dal Committente, così come alle eventuali altre imprese appaltatrici alle quali potrà essere affidata l'esecuzione di altre attività non oggetto del Contratto, adottando ogni misura necessaria, o semplicemente opportuna, volta a permettere la contestuale e ordinata esecuzione dei lavori e delle attività sopra richiamate.

4.9 Resta, inoltre, a carico dell'appaltatore lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, sia derivante dai lavori eseguiti dall'Appaltatore sia dai lavori eseguiti da terzi, sopportando tutte le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento anche fuori del sito di materiali di risulta nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Al riguardo resta espressamente inteso che i materiali qualificabili quali residui di lavorazioni o demolizioni, costituenti rifiuti, dovranno essere conferiti dall'Appaltatore in una discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione e con le modalità previste dalla vigente normativa di ogni ordine e grado, nazionale, regionale e/o locale, con sopportazione dei relativi oneri. L'Appaltatore dovrà comunque consegnare al Direttore Lavori dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, autenticata, relativa al trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, corredata dall'elenco e copia dei documenti di trasporto alla discarica.

5. FORNITURA E QUALITÀ DEI MATERIALI

5.1 L'Appaltatore sarà responsabile della fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione dei lavori oggetto del Contratto al fine di permetterle la loro corretta e completa esecuzione a perfetta regola d'arte in conformità agli adeguati standard operativi del settore nonché al fine di garantire la perfetta operatività dell'immobile a lavori compiuti, secondo quanto previsto dal Contratto e dalla normativa applicabile.

5.2 La qualità dei materiali e delle attrezzature dovrà essere quella eventualmente indicata negli allegati del Contratto. In mancanza di indicazione specifica deve intendersi convenuto l'impiego di materiali di prima qualità.

5.3 I campioni dei materiali in numero tre esemplari saranno dall'Appaltatore sottoposti all'approvazione del Committente prima dell'inizio dei lavori e controfirmati da entrambi. In difetto di approvazione l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare nuovi campioni.

Quelli approvati, debitamente identificati, rimarranno depositati in Cantiere, presso il Committente (Ufficio Tecnico e/o Ufficio Acquisti) e presso l'Appaltatore.

Eventuali ritardi nella presentazione dei campioni non legittimano ritardi nella esecuzione delle opere.

5.4 Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità, rispondenti alle norme legislative in materia: ove non siano previste le caratteristiche dei singoli materiali o le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che saranno osservate le norme UNI, CEI, e CNR o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi.

5.5 Previa redazione di un verbale steso in contraddittorio con l'Appaltatore, la Direzione dei Lavori potrà prelevare campioni dei materiali approvigionati in Cantiere, da sottoporre a prove e/o controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, il tutto a spese dell'Appaltatore.

6. CONDUZIONE DEI LAVORI ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

6.1 Nel caso in cui le opere oggetto dell'appalto debbano essere realizzate in condizioni di albergo aperto al pubblico, l'Appaltatore provvederà a propria cura e spese affinché:

- i lavori nei locali adibiti al pubblico siano eseguiti in conformità ad un dettagliato programma lavori, da concordare con il Committente in funzione delle necessità gestionali dell'albergo;
- siano predisposti tutti i mezzi necessari affinché i lavori non intralcino la normale attività dell'albergo;
- nel caso di lavoro nelle zone adibite al pubblico verranno adottate tutte le previdenze necessarie affinché sia integralmente mantenuto il livello di sicurezza anche degli impianti previsto dalla legge e siano opportunamente circoscritte e segnalate le aree temporaneamente non accessibili mediante cartelli, barriere, transenne, ecc., di aspetto decoroso e di gradimento della Direzione dei Lavori.

6.2 L'organizzazione del Cantiere avverrà a completa cura e spese dell'Appaltatore nel luogo concordato con il Committente, a seguito di sopralluogo congiunto.

6.3 Tutte le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore dovranno essere conservate nel predetto Cantiere sotto la diretta custodia dell'Appaltatore.

6.4 Parimenti i materiali dovranno essere consegnati in tale area e rimarranno sotto la custodia dell'Appaltatore fino all'avvenuta messa in opera.

7. INIZIO DEI LAVORI

7.1 L'inizio dell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto deve risultare da apposito Verbale di Inizio Lavori, che verrà debitamente sottoscritto dalle Parti. L'Appaltatore non può rifiutare, senza giustificato e comprovato motivo, la sottoscrizione del verbale di inizio lavori. L'Appaltatore è tenuto ad iniziare senza ritardo l'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto a far tempo dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori.

7.2 A partire dalla Data di Inizio Lavori, l'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori continuativamente e diligentemente così come previsto dal Cronoprogramma, se allegato al Contratto, e comunque nel rispetto della Data di Consegna.

8. PERSONALE IMPIEGATO

8.1 I lavori oggetto del Contratto saranno eseguiti dall'Appaltatore con sua propria organizzazione e gestione di mezzi e di personale ai sensi dell'art. 1655 cod. civ.

8.2 L'Appaltatore sarà tenuto a rispondere dell'operato dei propri dipendenti e/o dei dipendenti di eventuali Subappaltatori, anche nei confronti di terzi, manlevando in ogni caso il Committente da ogni richiesta di danno che possa a questi pervenire per fatti riconducibili all'operato di detti soggetti.

8.3 Fermo restando quanto previsto in altre parti delle presenti condizioni generali e/o dal Contratto, l'Appaltatore:

- si procurerà autonomamente tutto il personale necessario ed opportuno per la piena, corretta e regolare esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto;
- resta obbligato ad assumere le maestranze nel rispetto delle leggi sul lavoro ed a applicare integralmente tutte le norme contenute nei C.C.N.L. nonché ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme e dai contratti collettivi per l'intera durata dei lavori oggetto del Contratto ed in ogni caso sino alla conclusione del medesimo;
- resta obbligato a non dare accesso al Cantiere e/o destinare ad attività oggetto del Contratto, personale che non risulti regolarmente iscritto nel suo libro matricola. Ai fini di censimento i controlli del caso, l'Appaltatore dovrà predisporre e tenere in Cantiere un "Registro delle presenze in cantiere", che dovrà essere firmato quotidianamente da tutto il personale operante in Cantiere. Il personale dell'Appaltatore deve essere sempre munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- si obbliga ad osservare scrupolosamente tutta la normativa, di qualunque natura, ordine e grado, di tempo in tempo in vigore, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella in materia di contribuzione

Allegato "A" CONDIZIONI GENERALI

previdenziale, assicurazione, prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro e responsabilità civile.

(v) resta obbligato a manlevare il Committente da ogni responsabilità circa la mancata osservanza da parte sua e/o di eventuali Subappaltatori, per l'intera durata del Contratto, di tutti gli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali obbligatori per legge relativamente al personale proprio e di eventuali Subappaltatori, siano essi riconosciuti o meno dal Committente e, più in generale, a tenere indenne e manlevato il Committente per qualsiasi somma che a qualsiasi titolo lo stesso fosse costretto a pagare verso qualsiasi terzo in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv).

8.4 In aggiunta a quanto sopra, l'Appaltatore si obbliga, per l'intero periodo di esecuzione dei lavori, ad utilizzare in Cantiere una quantità sufficiente di manodopera avente capacità professionale adeguata alla tipologia ed esecuzione dei lavori oggetto del Contratto.

8.5 Qualora il Committente ritenga motivatamente che una, o più, unità del personale impiegato dall'Appaltatore non possiede le professionalità tecniche indispensabili a garantire un'efficiente esecuzione dei Lavori o si comporti in modo tale da compromettere sensibilmente l'esecuzione e/o l'avanzamento dei lavori per incuria, negligenza, incompetenza, imperizia o per altri motivi attinenti alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore di adottare i più opportuni provvedimenti (ivi inclusa l'eventuale sostituzione del personale ritenuto inadempiente). L'Appaltatore, pertanto, è tenuto a porre in essere, a sua cura e spese, ogni azione necessaria, ivi compresa l'eventuale sostituzione di tutto o parte del proprio personale, in modo da garantire la puntuale osservanza degli obblighi di cui al Contratto.

8.6 L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese all'immediata sostituzione del personale assente per malattia, infortunio, ferie e recuperi. La sostituzione del personale non dovrà in nessun caso pregiudicare la continuità delle attività di esecuzione e di completamento dei lavori.

8.7 L'Appaltatore è direttamente responsabile della idoneità del personale destinato al controllo del Cantiere ed in genere della idoneità di tutto il personale proprio, o di eventuali propri Subappaltatori, preposto all'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto.

Il responsabile nominato dall'Appaltatore ai sensi del Contratto dovrà avere piena conoscenza del Contratto e dei suoi Allegati e sarà munito dei necessari poteri per vincolare direttamente l'Appaltatore nei confronti del Committente.

8.8 Il responsabile nominato dall'Appaltatore dovrà essere presente quotidianamente presso il Cantiere di lavoro e sarà destinatario dei comunicati, delle richieste, delle disposizioni e degli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e dal Committente.

È facoltà del Committente richiedere all'Appaltatore, con motivata istanza scritta, la sostituzione del responsabile nominato dall'Appaltatore. L'istanza del Committente non potrà essere irragionevolmente rifiutata dall'Appaltatore.

9. DIRETTORE DEI LAVORI E REFERENTE

9.1 Il Direttore Lavori, ove nominato, agirà quale referente del Committente, avrà la più ampia facoltà di accesso, vigilanza e controllo nell'area Cantiere e potrà impartire ogni direttiva finalizzata alla migliore realizzazione dei lavori.

9.2 Al Direttore dei Lavori competono, oltre quanto espressamente previsto nel Contratto, le seguenti attività:

(a) la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori, l'emanazione di direttive e ordini di servizio per la realizzazione dei lavori ai fini di permettere la loro puntuale buona riuscita;

(b) la cura della disciplina del Cantiere e quindi l'allontanamento del personale non idoneo, vietando l'accesso alle persone non adette ai lavori e non autorizzate ad operare nel Cantiere;

(c) il coordinamento e la supervisione di tutte le opere;

(d) la liquidazione dei lavori, ossia la verifica delle forniture e delle opere eseguite e la liquidazione dei conti parziali e finali;

(e) la predisposizione e l'inoltro al Committente e all'Appaltatore dei Certificati di pagamento;

(f) il coordinamento di tutta la documentazione di Cantiere relativa all'ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei Lavori;

(g) la raccolta delle prove preliminari di Cantiere e dei certificati di fabbrica;

(h) la raccolta e l'inoltro degli ordini di servizio;

(i) la raccolta e l'inoltro delle comunicazioni all'Appaltatore e al Committente e, segnatamente, al soggetto che verrà indicato da questi;

(l) la raccolta dei disegni "as built";

(m) la verifica del programma dei lavori generale e di dettaglio con evidenziate le relazioni di misura degli avanzamenti;

(n) la predisposizione dei verbali delle riunioni;

(o) la raccolta delle verifiche di collaudo in corso d'opera e di collaudo finale effettuate col l'indicazione del risultato della verifica nonché delle azioni correttive intraprese o suggerite;

(p) la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Collaudatore, salvo quanto di spettanza dell'Appaltatore ai sensi del Contratto;

(q) l'assistenza all'aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori, generale e particolareggiato,

(r) l'identificazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali ed esecutivi;

(s) l'assistenza ai collaudi provvisori e ai collaudi finali;

(t) la tenuta del giornale dei lavori;

(u) l'emissione delle Richieste di Variante e, in generale, la gestione delle eventuali Varianti in corso di opera;

(v) l'emanazione delle direttive necessarie a permettere il coordinamento delle attività dell'Appaltatore e delle altre eventuali imprese appaltatrici operanti in Cantiere al fine di permettere il rispetto dei tempi di esecuzione.

9.3 Il Direttore Lavori inoltrerà le comunicazioni (disposizioni, ordini ecc.) mediante ordini di servizio da restituire in copia controfirmata per ricevuta da parte del responsabile nominato dall'Appaltatore.

9.4 Se non nominato il Direttore Lavori, viene nominato il Referente del Committente, al quale competono le medesime attività.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

10.1 Le fatture emesse in dipendenza del Contratto dovranno essere intestate ai sensi di quanto previsto dal Contratto, restando in ogni caso inteso che le stesse fatture dovranno recare allegato il Certificato di Pagamento e il relativo Stato di avanzamento Lavori, se previsto dal Contratto.

10.2 Oltre alla documentazione prevista nelle precedenti disposizioni, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente tutta la seguente documentazione:

(a) su richiesta della Committente, il Libro Unico del Lavoro (libro matricola e giornale delle presenze) per la verifica della regolarità del rapporto di lavoro delle maestranze impiegate nell'esecuzione dei lavori.

(b) DURC aggiornato al mese precedente dal quale emerga la regolarità dei pagamenti dei contributi assicurativi delle maestranze in forza all'Appaltatore;

Nel caso in cui tale documentazione non sia fornita ovvero nel caso in cui la stessa risulti incompleta o insufficiente il Committente è sino da ora autorizzato a non dare corso al pagamento del corrispettivo sino a quando la documentazione non sia consegnata o la irregolarità non sia sanata; senza che l'Appaltatore sia in alcun modo esentato dal rispetto delle obbligazioni allo stesso facenti capo in virtù del Contratto. Nel caso ipotizzato sarà, altresì, facoltà del Committente corrispondere direttamente ai lavoratori ovvero agli enti creditori le somme loro dovute, decurtandole dal corrispettivo dell'appalto a ciò consentendo sino da ora l'Appaltatore; fermo restando che eventuali importi corrisposti come sopra dal Committente ai lavoratori ovvero agli enti creditori costituiranno a tutti gli effetti pagamento del corrispettivo dell'appalto.

10.3 Il Committente potrà compensare in qualunque momento qualsivoglia l'importo dovuto all'Appaltatore con le somme eventualmente dovute a titolo di penale dall'Appaltatore o a qualsivoglia altro titolo.

10.4 Il pagamento delle fatture emesse sulla base dei Certificati di pagamento da parte del Committente non libera l'Appaltatore dalla responsabilità per i vizi e difetti dei Lavori e non costituisce in alcun caso accettazione dei Lavori.

11. VARIANTI DELLE OPERE

11.1 Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori (i) il Committente intenda apportare modifiche ai medesimi o (ii) si renda necessaria, per la loro regolare esecuzione a perfetta regola d'arte, una variante, (di seguito "Variante"), il Committente potrà emettere la "Richiesta di Variante", indicando le modifiche che dovranno essere apportate ai lavori.

11.2 L'Appaltatore, ricevuta detta Richiesta di Variante, dovrà far pervenire al Committente, entro il termine di 10(dieci) giorni, una comunicazione scritta ove vengano dettagliatamente descritte ed argomentate:

(a) le eventuali ragioni e valutazioni che, a suo avviso, possano comportare un incremento del prezzo contrattuale;

(b) le eventuali ragioni e valutazioni che, a suo avviso, possano comportare una dilatazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

(c) un'analisi dettagliata dei cambiamenti nei lavori necessari in seguito alla Variante proposta;

(d) ogni eventuale influenza che la Variante ordinata possa comportare rispetto alla realizzazione dei lavori previsti in Contratto ed al raggiungimento del complessivo scopo del medesimo.

11.3 In difetto della comunicazione di cui sopra, la Richiesta di Variante si intenderà accettata dall'Appaltatore e lo stesso sarà tenuto a dare immediata esecuzione alla Variante, senza alcuna maggiorazione del prezzo contrattuale pattuito e senza alcuna modifica ai termini di consegna dei lavori. Qualora, invece, l'Appaltatore trasmetta la predetta comunicazione, le Parti dovranno, secondo buona fede e nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione di tale comunicazione da parte del Committente, cercare un accordo relativo alle modifiche necessarie.

11.4 Qualora le Parti, entro 20 (venti) giorni a far tempo dalla data di ricezione della comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore ai sensi del precedente paragrafo 11.2, non giungessero ad un accordo sui costi della Variante, ovvero su ogni altra modifica contrattuale richiesta dall'adozione della medesima, il costo della Variante sarà calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi unitari allegato al Contratto ovvero, in sua mancanza, si farà riferimento al vigente Listino dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano e sul prezzo ivi indicato dovrà essere operato uno sconto del 20% (venti per cento). Nel caso in cui taluni prezzi non fossero reperibili nemmeno nel precitato Listino, le Parti dovranno procedere alla loro determinazione di comune accordo e secondo buona fede e, in difetto, la determinazione sarà rimessa all'esperto ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 12 (Risoluzione delle controversie in materia di varianti).

11.5 Nel caso in cui le Parti raggiungano un accordo, o altrimenti, successivamente al rilascio della decisione da parte dell'esperto, il Committente provvederà ad emettere un Ordine di Variante relativo alla Variante concordata, che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire.

11.6 Qualora nel corso dell'esecuzione dei Lavori intervenga un cambiamento normativo, ovvero sia riscontrata un'imprevista difficoltà esecutiva, dipenda essa, o meno, dal verificarsi di un evento di forza maggiore, che renda impossibile l'esecuzione dei lavori in conformità ai progetti esecutivi ed alle specificazioni tecniche indicate negli allegati al Contratto, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al direttore lavori. Entro successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Committente, qualora accerti l'impossibilità di esecuzione dei lavori, in conformità alle specifiche contrattuali, potrà (i) comunicare all'Appaltatore una Richiesta di Variante, al quale l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione ovvero (ii) ordinare all'Appaltatore di attenersi alle specifiche contrattuali pattuite. Nel caso in cui il Committente emetta un Ordine di Variante trova applicazione il meccanismo di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo.

11.7 È espressamente esclusa l'applicazione degli artt. 1660 (Variazioni Necessarie del Progetto) e 1661 (Variazioni ordinate dal Committente) cod. civ. al Contratto.

11.8 Fermo restando la determinazione onnicomprensiva, a corpo, del Corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto, le Parti espressamente concordano che gli importi relativi alle Varianti saranno stabiliti esclusivamente sulla base dei listini di cui al precedente articolo 11.4 e delle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi del presente articolo 11 e saranno formalizzati mediante Ordine di Variante che il Committente farà pervenire all'Appaltatore. Gli Ordini di Variante formano parte integrante e sostanziale del Contratto e saranno regolati ai medesimi termini e condizioni contrattuali, con apposita modulistica. In relazione all'esecuzione delle Varianti, il Direttore Lavori o il Referente (se non nominato il Direttore Lavori) provvederà ad emettere apposito Certificato di pagamento attestante l'esecuzione dei lavori oggetto di Variante.

11.9 Al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo, l'Appaltatore non potrà pretendere ad alcun titolo la corresponsione di maggiori compensi o di ulteriori importi di qualsivoglia natura a fronte della esecuzione dei Lavori; precisandosi pertanto che ogni diritto di credito per Varianti si intenderà a tutti gli effetti decaduto e rinunciato dall'Appaltatore ove non formalizzato nei modi previsti dal presente paragrafo entro un mese dall'esecuzione della Variante.

12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI VARIANTI

12.1 Qualora, nei casi previsti dal precedente articolo 11, insorga una controversia tra le Parti, ciascuna Parte potrà devolvere la risoluzione della controversia ad un esperto indipendente (in seguito "Esperto").

12.2 In caso di mancato accordo tra le Parti circa la nomina dell'Esperto entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla comunicazione della Parte più diligente di far luogo alla determinazione dell'Esperto, le Parti devolveranno all'Ordine degli Ingegneri competente in base al luogo in cui è situato il Cantiere la nomina del medesimo, il cui compenso sarà sostenuto in parti uguali dal Committente e dall'Appaltatore.

12.3 Successivamente alla designazione dell'Esperto ai sensi del precedente paragrafo, ciascuna Parte provvederà alla redazione di una memoria illustrativa delle proprie pretese, corredata di eventuali documenti a supporto, la quale dovrà essere recapitata, con qualsiasi modalità, all'Esperto entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sua nomina, a pena di decadenza affinché quest'ultimo giunga ad una propria valutazione.

12.4 L'Esperto ai sensi dell'art. 1349 cod. civ. è tenuto a raggiungere la propria determinazione con equo apprezzamento, motivandola.

12.5 L'Esperto potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, di consulenti esterni nonché richiedere alle Parti ogni ulteriore documentazione che ritenga necessaria per il raggiungimento della sua determinazione. L'Esperto deciderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle memorie di cui al precedente paragrafo ovvero entro il diverso termine che sia stato concordemente pattuito tra le Parti.

12.6 Ogni determinazione dell'Esperto sarà vincolante per le Parti in attesa che si giunga ad una risoluzione finale della controversia. Ciascuna parte è legittimata ad impugnare la determinazione dell'Esperto purché la relativa impugnazione sia ritualmente notificata all'altra Parte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a far tempo dalla comunicazione della decisione dell'Esperto.

13. SUBAPPALTO

13.1 I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti soltanto previo consenso scritto del direttore lavori, il quale ha il potere di condizionare il proprio consenso (di comune accordo con il Coordinatore per la Sicurezza) all'acquisizione di ogni documentazione del caso e di legge relativa al Subappaltatore; così come di richiedere all'Appaltatore di imporre al Subappaltatore il rispetto di tutte le obbligazioni incombenti all'Appaltatore di cui al Contratto.

13.2 L'Appaltatore s'impegna a garantire che ogni attività relativa all'esecuzione dei lavori, eventualmente sarà affidata ad uno o più Subappaltatori altamente qualificati nelle rispettive categorie di lavorazioni e dotati delle risorse necessarie al fine di permettere l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle rispettive lavorazioni nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma se allegato al Contratto, o comunque nel rispetto della Data di consegna.

L'Appaltatore, pertanto, verificherà e selezionerà esclusivamente i Subappaltatori aventi le caratteristiche sopra indicate, specifiche referenze e già operativi nella realizzazione di lavori simili.

13.3 Nessun contratto di Sub-appalto potrà essere fonte di legame contrattuale tra Committente e Sub-appaltatore. L'Appaltatore rimarrà l'unico soggetto responsabile per l'esecuzione dei lavori nel suo complesso (sia nel caso in cui vengano eseguiti direttamente dall'Appaltatore sia qualora siano eseguiti mediante l'ausilio di uno o più Subappaltatori) nonché per il coordinamento, la gestione e l'esecuzione delle lavorazioni da parte dei Subappaltatori. L'Appaltatore soprintenderà e coordinerà con la necessaria diligenza i lavori svolti dai Subappaltatori al fine di assicurare che tutti i lavori svolti dai Subappaltatori siano conformi alle previsioni del Contratto.

13.4 L'Appaltatore dovrà farsi consegnare dai Subappaltatori tutta la documentazione richiesta dalla legge con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008. L'Appaltatore, qualora accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal Subappaltatore o qualora gli vengano forniti certificati palesemente mendaci o artefatti, dovrà sostituire tempestivamente il Sub-appaltatore ed in ogni caso dovrà tenere indenne il Committente da ogni responsabilità in relazione a ciò. L'Appaltatore farà sì che i Subappaltatori osservino per l'intera durata di esecuzione dei lavori le norme applicabili in tema di lavoro subordinato e prestatori d'opera.

13.5 L'Appaltatore terrà indenne il Committente da ogni pretesa avanzata, a qualsiasi titolo, nei suoi confronti da ciascun Subappaltatore o dai suoi dipendenti.

14. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

14.1 In corso d'opera il Committente avrà diritto ad eseguire tutte le verifiche che riterrà opportune.

14.2 Una volta che le opere siano state ultimate, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Committente e si procederà in contraddittorio all'accertamento della qualità e della quantità dei materiali impiegati e alla prova preliminare di usabilità dell'opera.

14.3 A seguito del compimento dell'accertamento, il Committente elencherà per iscritto le manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e assegnerà un termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eliminazione.

14.4 Dopo che l'Appaltatore avrà provveduto ad eliminare le deficienze riscontrate il Committente e l'Appaltatore redigeranno di comune accordo il "Verbale di Ultimazione dei Lavori". L'emissione del Verbale di Ultimazione lavori da parte del Committente è subordinata alla ricezione da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista nel Contratto e negli Allegati.

14.5 Ove l'Appaltatore nel termine assegnato non provveda alla eliminazione delle manchevolezze riscontrate, vi potrà provvedere il Committente a propria cura, ma sempre a spese dell'Appaltatore.

15. PENALI

15.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai concordati tempi di avanzamento dei lavori e/o nella ultimazione dell'opera, è dovuta dall'Appaltatore al Committente una penale giornaliera nella misura stabilita nel Contratto, oltre al risarcimento del maggior danno comunque derivante al Committente dal ritardo. Per ogni giorno di ritardo

Allegato "A" CONDIZIONI GENERALI

nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà inoltre rimborsare al Committente le spese sostenute dallo stesso per la direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo di esecuzione.

15.2 Fermo l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere la penale sopra prevista e risarcire il maggior danno (anche per maggiori oneri sopportati), resta convenuto che qualora il ritardo nei concordati tempi dell'avanzamento dell'opera o nella sua ultimazione fosse superiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla data pattuita per la consegna, sarà in facoltà del Committente risolvere di diritto il Contratto e conferire l'incarico, per il completamento delle opere, ad altra Impresa. L'importo della penale ed il maggior danno (anche per maggiori oneri sopportati) saranno computati a debito dell'Appaltatore e compensati fino a concorrenza con quanto a credito dell'Appaltatore per la parte di opere già realizzate del contratto e/o di altri contratti in corso di esecuzione.

15.3 L'ammontare delle somme costituenti la Penale è limitata, in aggregato, sino ad un massimo pari al 10% del Corrispettivo.

16. PATTO DI NON CONCORRENZA

16.1 Per tutto il periodo di efficacia del presente accordo, e per i successivi cinque anni dalla sua cessazione, è fatto divieto all'Appaltatore di esercitare qualsiasi forma di concorrenza diretta e/o indiretta nei confronti dei clienti di Staredil.

Nello specifico per tutto il periodo di efficacia del presente accordo, e per i successivi cinque anni dalla sua cessazione, è fatto divieto all'Appaltatore di assumere il ruolo di fornitore diretto di clienti di Staredil relativamente alla fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto ovvero, simili o affini.

16.2 Non costituisce violazione del presente patto, se autorizzata da Staredil la partecipazione dell'Appaltatore e dei suoi eventuali Subappaltatori a gare od a qualsiasi altra forma di selezione dei fornitori: aperta al mercato e indetta da qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato; a condizione che la stessa non risulti indetta da clienti di Staredil e/o la stessa Staredil sia intenzionata a partecipare a detta ricerca o gara.

16.3 La violazione di detto patto determina l'obbligo in capo al Subappaltatore di corrispondere a Staredil una penale dalle parti espressamente concordata ex art. 1382 pari al 20% in relazione ai lavori oggetto del presente contratto ovvero, salva la prova di un maggior danno.

17. DISCIPLINA DEI COLLAUDI ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI

17.1 Norme Generali

I collaudi hanno lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche stabilite ed in conformità ad eventuali Varianti approvate ed a quanto l'altro definito in corso d'opera dal direttore lavori. I collaudi hanno inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Essi dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche contenute nei documenti di cui al Contratto ed alla normativa applicabile.

I collaudi comprendono, inoltre, tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di Contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione dei lavori. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente, prima dell'inizio delle operazioni di ogni collaudo, la documentazione necessaria per l'espletamento del collaudo medesimo secondo gli usi e le disposizioni normative, prodotta in duplice copia e sottoscritta dai tecnici abilitati.

Resta inteso che la mancata consegna della suddetta documentazione sospenderà i termini per l'inizio delle operazioni di collaudo e, ove protratta per oltre 30 (trenta) giorni, costituirà causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno in contraddittorio tra l'Appaltatore, il direttore lavori ed il collaudatore. Nel corso delle operazioni di collaudo dovrà essere verificata la conformità dei lavori alle previsioni del Contratto e degli Allegati tecnici, alla normativa applicabile ed ai progetti esecutivi e la loro corretta esecuzione a perfetta regola d'arte.

Tutte le operazioni relative ai collaudi dovranno essere attestate per iscritto mediante la redazione di appositi verbali.

Qualora in sede di collaudo fossero riscontrati difetti e/o lavorazioni non conformi che costituiscono una diminuzione dei lavori oggetto del Contratto, il collaudatore assegnerà un termine all'Appaltatore entro il quale porvi rimedio a sua cura e spese. Qualora entro tale termine l'Appaltatore non vi ponga rimedio, il collaudatore ne darà comunicazione al Committente, che potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e provvedere a fare eliminare detti vizi e/o difetti da altra impresa, addebitando i relativi costi all'Appaltatore.

Le spese inerenti alle prestazioni dei collaudatori saranno sostenute dal Committente, mentre le spese inerenti all'esecuzione dei collaudi saranno sostenute dall'Appaltatore.

17.2 Collaudo Provvisorio

Ove previsto in ragione della tipologia dei lavori oggetto dell'appalto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del Verbale di Ultimazione Lavori, il Committente darà inizio alla effettuazione dei collaudi provvisori, secondo le modalità definite nel seguito.

Alle operazioni di collaudo dovranno essere presenti sia i tecnici progettisti che i responsabili dell'Appaltatore e delle eventuali ditte subappaltatrici che hanno realizzato i lavori con tutta l'attrezzatura necessaria per poter fare le verifiche.

Il collaudo sarà del tipo visivo ma andranno verificate: funzionalità, operabilità e prestazioni delle opere e dei lavori eseguiti.

Il collaudatore, espletati i dovuti accertamenti tecnici e se l'esito del collaudo sarà positivo, redigerà apposito verbale.

Il Committente può sospendere le operazioni di collaudo qualora ritenga che la quantità o importanza delle opere non rispondenti richiedano delle nuove operazioni di collaudo. Il nuovo collaudo sarà eseguito dopo la comunicazione dell'Appaltatore di avere ultimato tutti i lavori di sistemazione.

Nel caso che il collaudo su alcune opere risulti negativo, il Committente, a propria discrezione, potrà decidere di prendere in consegna, per la successiva custodia e manutenzione, solo quelle opere per le quali il risultato del collaudo sia stato positivo.

Nel caso in cui il collaudo su alcune opere non dia esito positivo, l'Appaltatore provvederà alle sistemazioni entro e non oltre il termine assegnato dal collaudatore. Se non provvederà l'Appaltatore, lo farà il Committente addebitando i relativi costi all'Appaltatore.

Il tempo impiegato per migliorare o rifare qualche opera per imperfetta esecuzione, a seguito di ordine del Committente, non comporterà slittamento nei tempi di esecuzione e verrà quindi considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini della applicazione della penale prevista per ritardi.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la conduzione e manutenzione completa delle opere a partire dall'ultimazione di queste, e fino all'avvenuto completamento del collaudo provvisorio favorevole.

Dalla data del Verbale di Collaudo Provvisorio decorrerà il periodo di gratuita conduzione e manutenzione a totale cura e onere dell'appaltatore fino alla data del collaudo finale.

Il collaudo provvisorio costituirà solo un primo accertamento ed una abilitazione all'uso delle opere e forniture e non la prova della rispondenza alle prescrizioni del Contratto né di regolare ed ineccepibile esecuzione e funzionamento; queste prove ed accertamenti sono demandati al collaudo finale.

Qualora l'Appaltatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi tecnici richiesti, il Committente su segnalazione del collaudatore, potrà far eseguire tali prove a terzi, addebitandone le spese all'Appaltatore stesso.

17.3 Collaudo Finale

Entro il termine previsto dal Contratto e comunque successivamente alla avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore di tutte le opere di sostituzione, completamento o retifica emerse in sede di collaudo provvisorio o nel periodo di tempo successivo, il Committente, tramite i propri collaudatori, darà inizio al collaudo finale, per l'eventuale accettazione definitiva dei lavori.

Qualora l'appalto abbia ad oggetto lavori relativi ad impianti meccanici o comunque specifici impianti che per caratteristiche richiedono che il collaudo avvenga in differenti condizioni di funzionamento, il collaudo finale sarà effettuato in due differenti sessioni (estiva ed invernale). Dette sessioni di collaudo finale saranno eseguite, salvo il diverso termine indicato dal Contratto, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione lavori, la prima sessione, ed entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla prima sessione, la seconda.

Qualora l'Appaltatore si rifiutasse od omettesse di eseguire le prove ed i collaudi tecnici richiesti, il Committente, su segnalazione del collaudatore, potrà far eseguire tali prove a terzi addebitandone le spese all'Appaltatore stesso.

I collaudatori nominati dal Committente, con l'assistenza del direttore lavori ed alla presenza dell'Appaltatore,

effettueranno i collaudi di resa e funzionalità per verificare le prestazioni delle opere nei vari modi di utilizzo, in rapporto alle condizioni di progetto ed alle normative di legge.

Il Collaudo Finale delle opere impiantistiche dovrà prevedere due separate fasi: il collaudo invernale ed il collaudo estivo, come meglio descritto nelle specifiche tecniche.

Se non diversamente indicato in Contratto, e come indicazione minima non limitativa, le verifiche saranno effettuate secondo i criteri previsti dalle normative UNI, CEI e ASHRAE applicabili per le varie opere.

Si precisa che il collaudo finale dei lavori sarà subordinato alla consegna al Committente di tutta la documentazione prevista dalla legge e dal Contratto, per i Lavori oggetto dell'appalto.

Le operazioni di collaudo finale saranno effettuate alla presenza dell'Appaltatore che metterà a disposizione il personale, gli strumenti e tutto il materiale e i mezzi necessari.

Se qualche prova non desse risultato soddisfacente, l'Appaltatore dovrà, nel termine fissato dal collaudatore e comunque entro un mese, provvedere a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per superare il collaudo e ciò senza alcuna remunerazione.

Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili, la Committente potrà rifiutare le opere e/o forniture in parte o nella loro totalità.

L'Appaltatore dovrà allora provvedere, a sue spese e nei termini fissati dal Collaudatore e comunque entro un mese, alle rimozioni e sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati, se non provvederà l'Appaltatore, lo farà il Committente addebitandone i costi all'Appaltatore.

Al termine di tutte le operazioni di collaudo finale con esito positivo si procederà all'emissione del Verbale di Collaudo Finale.

Soltanto a seguito della emissione del Verbale di Collaudo Finale con esito positivo il Committente provvederà all'accettazione dei lavori. Resta ferma l'applicazione degli articoli 1667 (Diformità e Vizi dell'Opera) e 1669 (Rovina e difetti di Cose Immobili) cod. civ.

18. GARANZIA

18.1 Nonostante l'esito positivo dei collaudi finali, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.

18.2 In ogni caso, rimarrà a carico dell'Appaltatore tutto quanto necessario per l'eliminazione dei vizi dell'opera, ivi compreso gli oneri per la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante l'intervento.

18.3 Ove l'Appaltatore non adempia agli obblighi derivatigli dalla garanzia, il Committente potrà far eseguire da altre ditte i lavori necessari in danno dell'Appaltatore compensando, ove possibile, gli oneri con quanto eventualmente ancora a credito dell'Appaltatore, anche per altri titoli.

18.4 Oltre e indipendentemente dalla garanzia suddetta, l'Appaltatore si impegna ad effettuare gratuitamente, per sei mesi dalla data dei positivi collaudi finali, l'assistenza tecnica e la manutenzione dell'opera, dandosi atto le Parti di aver tenuto conto di ciò nella determinazione del corrispettivo di appalto.

18.5 Anche l'eventuale inadempimento dell'Appaltatore alla obbligazione di prestare assistenza tecnica e manutenzione, legittimerà il Committente a provvedersi a propria cura ma a spese dell'Appaltatore, compensando, fino a concorrenza, i relativi oneri con quanto eventualmente ancora a credito dell'Appaltatore, come sopra è detto.

19. RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Appaltatore risponderà civilmente per eventuali danni al Committente o a terzi, cose e persone, che si verificassero durante e in dipendenza dei lavori oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore risponderà anche di eventuali danneggiamenti ad impianti, arredi, finiture, ecc. già posti in opera, provvedendo a proprie spese ai ripristini.

20. DICHIARAZIONI E GARANZIE

20.1 Fermo quanto espressamente previsto nel Contratto, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara e garantisce anche ai fini dell'art. 26 D.lgs. 81/2008 di: (i) di possedere i necessari requisiti di idoneità tecnico professionale; (ii) disporre dell'organizzazione, sia di mezzi sia di personale, idonea ad adempiere puntualmente ed esattamente a tutte le prestazioni oggetto del Contratto; e di (iii) essere titolare di tutti i certificati, nulla osta, licenze, concessioni, permessi, convenzioni, autorizzazioni, così come di ogni altro documento comunque denominato, necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; e che (iv) nessun ulteriore certificato, nulla-osta, parere, licenza, permesso, convenzione, autorizzazione e/o documento comunque denominato è necessario e/o opportuno ai fini della legittima, piena e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; (v) tutti tali certificati, nulla-osta, pareri, licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, convenzioni o documenti sono stati validamente ottenuti e/o stipulati, sono validi, efficaci ed in vigore alla data attuale e lo saranno per tutta la durata del Contratto; (vi) non esistono fatti o circostanze (ivi inclusa, la conclusione e l'esecuzione del Contratto e degli accordi ed intese ad esso allegati e/o correlati) che possano dar luogo a loro revoca, mancanza di conferma, annullamento o modifica sostanziale o comunque restrittiva e/o limitativa in senso sfavorevole all'Appaltatore, ovvero ad altro provvedimento di decadenza, annullamento, revoca, risoluzione, scioglimento, o comunque tale da poter comportare la perdita di validità e/o di efficacia anche di uno solo dei predetti documenti, per qualsiasi motivo; (vii) tutte le prescrizioni contenute nei suddetti certificati, nulla-osta, pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni, permessi, convenzioni e documenti sono state, sono e saranno esattamente e puntualmente rispettate da parte dell'Appaltatore e/o dei terzi che abbiano agito, agiscano e agiranno per suo conto.

20.2 Fermo quanto precede, inoltre, l'Appaltatore s'impegna a fare tutto quanto necessario e/o opportuno – per tutta la durata del Contratto – per ottenere tempestivamente qualsiasi licenza, certificato, nulla-osta, concessione, permesso, convenzione, autorizzazione, così come ogni altro documento comunque denominato, che, per qualunque causa o motivo, divenisse necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e, in generale, ad operare in piena conformità a tutte le disposizioni, di qualunque natura, ordine e grado, di volta in volta vigenti, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non tassativo, la normativa in tema di sicurezza e/o igiene sul posto di lavoro, provvedendo, tra l'altro, alla predisposizione e compilazione di ogni relativo modulo e/o all'esecuzione di ogni adempimento necessario o anche solo opportuno.

20.3 L'Appaltatore, inoltre, sottoscrivendo il Contratto, dichiara e garantisce espressamente di (a) avere ricevuto dal Committente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale l'Appaltatore si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, (b) di essersi recato presso i luoghi di esecuzione del Contratto e di aver valutato accuratamente tutti gli specifici rischi esistenti in detti luoghi (c) avere predisposto, a norma del D. Lgs. 81/2008, tutta la documentazione necessaria per legge ai fini della sicurezza in relazione al tipo di lavori previsti dal Contratto.

20.4 L'Appaltatore dichiara e garantisce di, e si obbliga a, cooperare con il Committente nell'attuazione delle misure preventive e di protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere.

20.5 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara di avere esaminato attentamente (i) tutti gli elaborati progettuali forniti dal Committente e (ii) le condizioni del fabbricato esistente e dell'area pressa la quale devono eseguirsi i lavori, ivi incluse le condizioni del suolo, del sottosuolo, le condizioni ambientali, l'accesso al Cantiere e/o ogni eventuale sua limitazione, la disponibilità delle aree di trasporto, di scarico e di ogni altra condizione presso il Cantiere la cui conoscenza si renda necessaria per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore a tal fine dà atto e dichiara, assumendosene i relativi rischi e responsabilità, e pertanto rinunciando ad ogni pretesa in relazione a ciò nei confronti del Committente, che (i) i lavori oggetto di appalto sono perfettamente e completamente eseguibili; (ii) le condizioni dell'area di Cantiere sono idonee a permettere l'esecuzione dei lavori e delle ulteriori attività oggetto del Contratto e (iii) non impediranno all'Appaltatore la loro esecuzione a perfetta regola d'arte, in conformità ai termini ed alle condizioni, incluse quelle di natura economica, di cui al Contratto.

21. DIVIETO DI CESSIONE

È fatto espresso divieto per ciascuna Parte di cedere o comunque trasferire, in qualunque forma ed a qualunque titolo, in tutto o anche solo in parte, il Contratto e/o le obbligazioni dal medesimo derivanti in capo a ciascuna Parte, salvo specifica e preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte. Fermo quanto precede, resta convenuto che in ogni caso non è consentito all'Appaltatore cedere a terzi i crediti vantati verso Staredil.

22. RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a considerare tutte le informazioni oggetto del Contratto o assunte in relazione all'esecuzione del Contratto come strettamente riservate, nonché ad adottare ogni ragionevole misura volta ad assicurare e proteggere la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di terzi ivi inclusi i propri dipendenti, rappresentanti, consulenti ed agenti, con la sola eccezione di quei dipendenti, rappresentanti, consulenti ed agenti ai quali la comunicazione delle informazioni riservate è necessaria per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

23. PUBBLICITA'

23.1 È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque coinvolte, a qualunque titolo, nell'esecuzione del Servizio, di effettuare qualsiasi attività di carattere pubblicitario in relazione allo stesso o alle installazioni di Staredil, senza espressa autorizzazione scritta di Staredil.

23.2 Salva preventiva autorizzazione scritta da parte di Staredil, è fatto divieto assoluto all'Appaltatore di rendere pubblico il rapporto con Staredil stessa ed in particolare è fatto espresso divieto all'Appaltatore di indicare, sui propri siti internet o su altri mezzi di diffusione, Staredil tra le proprie referenze e/o pubblicare dichiarazioni attribuendole alla stessa Staredil.

Allegato "A" CONDIZIONI GENERALI

24. PROPRIETA' INTELLETTUALE

24.1 Ogni e qualsiasi dato, informazione, disegno, marchio (registrato e non registrato), nomi d'uso, nomi di dominio, progetto (generale, esecutivo, particolareggiato, ecc.), schema, layout, idea, software, know-how, documentazione, ivi compresa quella fotografica, indipendentemente dal supporto che li contenga, come pure le loro riproduzioni e copie (o loro parti) e similari e, in genere, ogni opera dell'Intelletto, nel senso più ampio, di qualunque genere e/o natura, inclusi i segni distintivi, indipendentemente dal fatto che i predetti rientrino nell'espressa tutela prevista dalle disposizioni normative, di qualsiasi natura, ordine e/o grado, per i diritti intellettuali (collettivamente, le "Opere dell'Intelletto"), consegnata all'Appaltatore da Staredil – direttamente e/o indirettamente, tramite suoi incaricati – e, comunque, reso disponibile e comunque entrato nella disponibilità dell'Appaltatore in ragione, caso e/o in relazione al rapporto di cui trattasi, è e resta soggetto alla più rigorosa disciplina in materia di tutela della proprietà intellettuale e, in ogni caso, è e resta di esclusiva proprietà di Staredil medesima e, comunque, nella esclusiva titolarità e disponibilità di quest'ultima. Conseguentemente, l'Appaltatore riconosce e concorda che nessuna clausola del Contratto in questione potrà essere interpretata come se conferisse all'Appaltatore un qualche diritto sulle Opere dell'Intelletto.

24.2 Qualsiasi utilizzazione delle Opere dell'Intelletto da parte dell'Appaltatore (direttamente e/o indirettamente, anche tramite incaricati dell'Appaltatore che non sia strettamente necessaria ai fini della perfetta e puntuale esecuzione del Contratto) è espressamente vietata, salva espressa, specifica e preventiva autorizzazione per iscritto da parte di Staredil.

24.3 Il diritto dell'Appaltatore ad utilizzare le Opere dell'Intelletto, secondo quanto previsto nel Contratto, cesserà immediatamente non appena la sua utilizzazione non sarà più indispensabile ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso e, comunque, con la scadenza, risoluzione e cessazione per qualsiasi causa di quest'ultimo.

24.4 Inoltre, l'Appaltatore si assume l'obbligo, in proprio e per i propri dipendenti, collaboratori, incaricati e, in genere, terzi di cui si avvale, a qualsiasi titolo, a mantenere riservate, in ogni tempo, tutte le Opere dell'Intelletto, obbligandosi comunque a tenere manlevata e indenne Staredil da qualsiasi danno e pregiudizio, di qualunque genere e natura, che la stessa dovesse subire in conseguenza di, o in connessione a, un uso non appropriato e/o non espressamente autorizzato delle Opere dell'Intelletto.

24.5 Resta inteso che è fatto espressamente divieto all'Appaltatore di sfruttare – direttamente o indirettamente, per suo conto o per conto di terzi – le Opere dell'Intelletto.

24.6 Alla scadenza del Contratto - per qualsivoglia causa e motivo e, comunque, in ogni altro caso in cui riceva semplice richiesta da parte di Staredil - l'Appaltatore dovrà restituire prontamente a Staredil stessa tutti i documenti e, in generale, tutte le Opere dell'Intelletto in precedenza messi a disposizione dell'Appaltatore in esecuzione del Contratto medesimo, nonché tutte le copie e riproduzioni, totali e parziali eventualmente effettuate di tali documenti e delle Opere dell'Intelletto, così come ogni parere, rapporto, commento o analisi degli stessi.

24.7 L'Appaltatore si impegna, inoltre, a cancellare e/o distruggere qualsiasi informazione e Opera dell'Intelletto registrata e/o memorizzata su computer o altro strumento posseduto, controllato, custodito o nella sua disponibilità, fatto salvo che ciò non sia strettamente necessario per adempiere ad obblighi di legge.

25. RISOLUZIONE- DIFFIDA AD ADEMPIERE

25.1 Fermo ogni altro rimedio previsto in Contratto e dalla legge e fatto salvo il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., ai verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) mancata sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del Verbale di Inizio Lavori;
- (b) maturazione, a carico dell'Appaltatore, di penali per ritardo pari alla misura massima prevista in Contratto;
- (c) inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi previsti dal Contratto e/o dalle Condizioni Generali in materia di Subappalto e Dichiarazioni e Garanzie;
- (d) sospensione dei Lavori per ordine dell'Autorità giudiziaria e/o Amministrativa per fatto imputabile all'Appaltatore;
- (e) sospensione ovvero interruzione di fatto dei Lavori senza giustificato motivo per un periodo complessivo superiore a 15 giorni;
- (f) abbandono del Cantiere di lavoro da parte dell'Appaltatore;
- (g) revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni occorrenti per la realizzazione delle Lavori, che dovessero dipendere da colpa dell'Appaltatore.
- (h) inosservanza degli adempimenti previsti dal Contratto e/o dalle Condizioni Generali in materia Personale e Garanzie Contrattuali.

25.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

25.3 Fermo ogni altro rimedio previsto in altre disposizioni del Contratto e dalla legge e fatto salvo il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, qualora l'Appaltatore non adempia una qualunque delle obbligazioni previste nel Contratto e nei relativi Allegati, il Committente potrà intimare, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., all'Appaltatore diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, con l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s'intenderà senz'altro risolto, fatto salvo, da parte del Committente il diritto al risarcimento del danno subito.

25.4 La risoluzione del Contratto, comunque determinata, obbliga l'Appaltatore ad effettuare l'immediata riconsegna dei lavori e nel possesso del Cantiere, anche in presenza di contestazioni, domande, eccezioni o riserve, da farsi valere nelle sedi a ciò deputate in quanto non utilmente opponibili ai fini della riconsegna e dell'immissione in possesso di cui sopra.

26. RECESSO DAL CONTRATTO

26.1 L'Appaltatore non potrà in nessun caso recedere dal Contratto, oppure sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione dello stesso, per nessuna ragione, nemmeno nel caso in cui sussista un procedimento volto a risolvere controversie insorte tra Appaltatore e Committente. Quanto precede anche in deroga all'art. 1460 c.c. (Eccezione di Inadempimento).

26.2 Il Committente potrà recedere dal Contratto in ogni tempo, con efficacia immediata, dietro pagamento delle lavorazioni correttamente eseguite a regola d'arte sino alla data di efficacia del recesso.

26.3 Il Committente avrà il diritto di recedere dal Contratto, con effetto immediato e fermi, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni e agli altri rimedi di legge, nel caso in cui l'Appaltatore:

- (i) sia posto in liquidazione o abbia richiesto l'ammissione ad una qualsiasi procedura concorsuale diversa dal concordato ex art. 186 bis Legge Fallimentare, compresa l'amministrazione controllata, o sia dichiarato fallito o assoggettato ad altre procedure concorsuali o similari, ovvero abbia offerto i propri beni ai creditori o cessi o minacci di cessare le proprie attività;
- (ii) dia luogo a o sia oggetto di procedimenti di fusione, trasformazione, scissione, scorporo, concentrazione o ogni altro tipo di riorganizzazione societaria, che abbiano un impatto negativo sulla capacità di adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di cui al Contratto.

26.4 In caso di recesso, trovano applicazione le previsioni di cui al precedente articolo 19.4, in materia di riconsegna dei Lavori e del Cantiere.

27. FORZA MAGGIORE

27.1 Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore.

27.2 Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile, tali da impedire totalmente o parzialmente l'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto, che malgrado ogni intervento di prevenzione e/o contenimento, le Parti stesse non possano ragionevolmente arrestare, evitare e/o controllare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati cause di forza maggiore i seguenti eventi: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi tutti il carattere dell'imprevedibilità.

27.3 Non sono considerati cause di forza maggiore:

- (a) i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per la mancata osservanza di norme di legge e di regolamenti da parte dell'Appaltatore;
- (b) i ritardi dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di materiale, con la sola eccezione di materiale che per le sue peculiari caratteristiche tecniche non può essere immediatamente reperito nel mercato della Unione Europea;
- (c) gli scioperi limitati ai dipendenti dell'Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione da parte dei dipendenti dell'Appaltatore a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.

27.4 Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, dalla Parte interessata all'altra Parte. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla prevedibile durata della stessa.

26.5 Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo

superiore a 30 (trenta) giorni, le Parti si incontreranno per stabilire i criteri e le modalità da osservare per consentire l'esecuzione degli obblighi di cui al Contratto.

26.6 Nel caso di persistenza dell'evento per un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni sia il Committente sia l'Appaltatore avranno il diritto di recedere dal Contratto. L'Appaltatore avrà comunque diritto a percepire il prezzo ragionevolmente attribuibile alla parte di lavori parzialmente eseguita. Nessun compenso o importo sarà comunque dovuto dal Committente per la restante parte o a qualsiasi altro titolo.

27. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ed i costi saranno a carico della Parte che con il proprio inadempimento o comunque per fatto ad essa imputabile abbia reso necessaria la registrazione.

28. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

28.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana ed è interpretato in conformità alla legge medesima.

28.2 Ogni controversia relativa al Contratto, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione o comunque connessa e/o collegata allo stesso, resta devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze

29. DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Le rubriche degli articoli si intendono apposte per mera comodità e non sono vincolanti ai fini dell'interpretazione del Contratto e delle Condizioni Generali.

29.2 Il Contratto, con i suoi Allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente intesa, anche verbale, tra le Parti, relativa alla stessa materia. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel Contratto e una qualsiasi delle previsioni contenute negli Allegati, prevalevano le disposizioni contenute nel Contratto. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, troveranno applicazione le Condizioni Generali facenti parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

29.3 Eventuali modifiche al Contratto saranno nulle ed inefficaci ove non redatte per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

29.4 Se una previsione del Contratto e/o delle Condizioni Generali dovesse essere illegittima, invalida e/o inapplicabile in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata dello stesso, tale previsione sarà da intendersi come se non facente parte del Contratto; le restanti previsioni continueranno ad avere piena efficacia e non saranno inficiate dalla previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile.

Inoltre, le parti si impegnano a sostituire la previsione illegittima, invalida e/o inapplicabile con una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita e sia conforme alla legge.

29.5 La rinuncia di una parte a far valere un diritto previsto nel Contratto e/o nelle Condizioni Generali non potrà essere interpretata come rinuncia ad altri diritti previsti nel Contratto e/o nelle Condizioni Generali.